



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Accordo, ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 28 agosto 1997 n. 281, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71, comma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Rep. atti n. 236/CSM del 21 dicembre 2011

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE
PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO

Nell'odierna Seduta del 21 dicembre 2011

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno" e, in particolare, l'art.71 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio delle attività commerciali, prevedendo, al comma 6, che l'esercizio in qualsiasi forma di una attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di una attività di somministrazione di alimenti e bevande è consentito a chi ha frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano;

VISTA la disposizione contenuta nel comma 7 dello stesso art. 71 del D.Lgs. n.59/2010, che abroga il comma 5 dell'art. 5 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n.114, relativo ai requisiti di accesso e di esercizio dell'attività relativa al settore merceologico alimentare;

VISTO l'art.4 del Decreto Legislativo 28 agosto 1997, n.281 che prevede che il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possano concludere in sede di Conferenza Stato-Regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello formativo e professionale omogeneo su tutto il territorio nazionale, in grado di qualificare i soggetti che intendono avviare e svolgere l'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche assicurando una adeguata conoscenza degli elementi e dei contenuti dei corsi in materia di igiene, sanità e sicurezza, in grado di garantire competenze e capacità di gestione e una adeguata conoscenza degli alimenti, delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione degli alimenti stessi;

VISTO lo schema di Accordo tra Governo e Regioni predisposto dal Ministero dello sviluppo economico per disciplinare la durata e il contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico in esame, trasmesso con nota CSR 3722 P-4.23.2 del 25 luglio 2011;





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

VISTA la nota dell'Ufficio legislativo del Ministero della salute, trasmessa in data 9 settembre 2011, prot. CSR 4239 P-4.23.2.12, con la quale si evidenzia la necessità di rendere maggiormente esplicite le aree tematiche ed i contenuti degli obblighi formativi ricadenti sugli operatori e si propongono alcune integrazioni al testo dell'Accordo sopra citato;

VISTA la nota del 2 novembre 2011 prot. CSR 5081 P-4.23.2.12 con la quale è stato trasmesso il nuovo testo dell'Accordo, modificato dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle richieste ritenute accoglibili tra quelle proposte dal Ministero della salute, e si invia la nota del Ministero dell'economia e delle finanze relativa agli oneri finanziari che attengono allo svolgimento dei corsi;

VISTA la nota del 7 novembre 2011, prot. CSR 5212 P-4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse le richieste della Commissione interregionale Attività produttive, contenente alcune richieste di modifica allo schema di Accordo in esame;

VISTI gli esiti della riunione tecnica tenutasi in data 10 novembre 2011, nel corso della quale sono state discusse alcune ulteriori richieste di integrazione e modifica al testo, avanzate dalle Regioni e dal Ministero della salute;

VISTA la nota del 14 novembre 2011, prot. CSR 5305 P.4.23.2.12, con la quale sono state trasmesse le richieste, espresse dalle Regioni nel corso dell'incontro, relative alla modifica del punto 6 dell'Accordo, unitamente alla documentazione di riferimento sull'accreditamento, ai fini della realizzazione degli interventi di formazione;

VISTO il nuovo testo dell'Accordo, trasmesso in data 14 dicembre 2011, con nota prot. CSR 5673 P-4.23.2.12, predisposto dal Ministero dello sviluppo economico a seguito delle richieste di modifica avanzate nel corso della riunione tecnica, con la riformulazione del punto 6 richiesto dalle Regioni che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (All.1);

VISTI gli esiti dell'odierna Seduta, nel corso della quale le Regioni hanno espresso l'avviso favorevole alla conclusione dell'Accordo in esame

SANCISCE ACCORDO

nei termini di cui in premessa, sulla durata e sul contenuto dei corsi professionali per l'avvio dell'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'art.71, comma 6, lettera a) del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno".

Il Segretario
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



Il Presidente
Dott. Piero Gnudi

ACCORDO TRA IL GOVERNO E LE REGIONI SULLA DURATA E SUL CONTENUTO DEI CORSI PROFESSIONALI PER L'AVVIO DELL'ATTIVITA' DI COMMERCIO RELATIVA AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE.

VISTA la Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno;

VISTO il regolamento (CE) N. 852/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari, che fissa gli specifici obblighi di formazione ai quali gli operatori sono tenuti ad ottemperare in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, in specie per quanto attiene all'applicazione dei principi del sistema HACCP;

VISTO il Decreto Legislativo 26 marzo, 2010, n. 59, recante "Attuazione della Direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno";

VISTO l'art. 71 del citato Decreto Legislativo n. 59 che disciplina i requisiti di accesso e di esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e, in particolare, il comma 6, lettera a), il quale dispone che l'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, è consentito a chi ha *"(..) frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio, la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito o riconosciuto dalle regioni o dalle province autonome di Trento e Bolzano"*;

CONSIDERATA la necessità di garantire un livello di formazione professionale in grado di qualificare i soggetti aspiranti all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATA la necessità di garantire un'adeguata conoscenza degli elementi e dei contenuti in materia di igiene, sanità e sicurezza in grado di garantire le competenze e capacità di gestione;



CONSIDERATA altresì le necessità di garantire un'adeguata conoscenza degli alimenti, delle tecniche, delle procedure di manipolazione e preparazione dei medesimi;

CONSIDERATA la necessità di garantire su tutto il territorio nazionale carattere di omogeneità nell'acquisizione della qualificazione professionale richiesta;

VISTI gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 che prevedono che il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del principio di leale collaborazione e nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, possono concludere in sede di Conferenza Stato-regioni accordi, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

ACQUISITO l'assenso del Governo e dei Presidenti delle dei rappresentanti delle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano;

SANCISCE ACCORDO

ai sensi degli articoli 2 e 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nei seguenti termini:

- 1 I corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono garantire un'adeguata formazione dei soggetti operanti presso gli esercizi, che rappresenta requisito indispensabile per garantire l'igiene e la sicurezza alimentare dei prodotti, la tutela della salute e l'informazione dei consumatori ai sensi del Codice del Consumo.
- 2 I corsi professionali abilitanti all'esercizio del commercio dei prodotti appartenenti al settore alimentare e all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande devono avere una durata complessiva di almeno novanta ore.
- 3 Almeno il cinquanta per cento del numero di ore complessivo deve avere per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore nonché materie attinenti agli aspetti igienico-sanitari relativi alla conservazione, manipolazione, preparazione, trasformazione e distribuzione degli alimenti, sia freschi che conservati e alla pertinente normativa di settore.



- 4 Le Regioni stabiliscono le modalità di organizzazione dei corsi professionali abilitanti e, nell'ambito delle proprie competenze, possono prevedere una durata superiore al limite delle novanta ore e l'inserimento di ulteriori materie, fermo restando il riconoscimento del possesso della qualificazione professionale prescritta ai soggetti in possesso dell'attestato conseguito al termine di corsi abilitanti di almeno novanta ore conseguito in ogni ambito territoriale regionale.
- 5 Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze possono, altresì, prevedere specifici corsi di aggiornamento finalizzati sia ad elevare il livello professionale che a riqualificare gli operatori in attività, nonché prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle imprese del settore.
- 6 Le Regioni garantiscono l'effettuazione dei corsi attraverso soggetti accreditati e/o attraverso soggetti specificamente autorizzati secondo i propri sistemi di formazione, nonché tramite rapporti convenzionali con altri soggetti idonei. A tal fine saranno considerate in via prioritaria le Camere di commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative e gli enti da queste costituiti.
- 7 Qualora i soggetti formatori siano gli stessi indicati all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i corsi professionali oggetto del presente accordo possono essere svolti in modo integrato con i corsi di cui all'articolo 34, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 81 del 2008, riconoscendone la validità per entrambe le finalità ove i contenuti e l'articolazione dei corsi rispettino, senza determinare inutili duplicazioni, le prescrizioni e gli accordi applicabili ad ambedue le materie.
- 8 Su richiesta delle parti, i contenuti del presente accordo sono soggetti a verifica, al fine di valutarne l'impatto e eventualmente la possibilità di revisione per uniformare ulteriormente i corsi di formazione sul territorio nazionale

MR

